



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it

sito web: www.icsaponara.edu.it

Codice univoco ufficio UF4TSQ

Ai signori genitori

A tutto il personale docente e ATA

Ai lavoratori della scuola dipendenti da altro Ente

Al Signor Sindaco Comune di Saponara

comune.saponara@pec.it

Al Signor Sindaco Comune di Rometta

protocollo@pec.comune.rometta.me.it

Al Signor Sindaco Comune di Spadafora

protocollo@pec.comune.spadafora.me.it

Al sito web

Sezione STOPCORONAVIRUS

Oggetto: **Protocollo da applicare per la verifica della certificazione verde Covid-19 (c.d. greenpass) del personale scolastico e degli adulti esterni - ex artt. 1 e 2 d. lgs 101/2021, D.L. 122 del 10/09/2021 ed artt. 29 e 4 comma 10 del Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR”**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE al fine di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'istituzione scolastica in intestazione deve adottare un proprio Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in ottemperanza al d.lgs 101/2021 e ss.mm.ii.;

il Protocollo individua le modalità con le quali applicare i controlli all'ingresso all'istituto;

l'acquisizione elettronica della certificazione verde e il relativo QR-Code, se associati all'identità dell'interessato, costituiscono trattamento di dati personali, assoggettato alle disposizioni del Reg. UE 2016/ 679, (GDPR);

l'istituto è Titolare del trattamento di tali dati;

- VISTO** il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. Lgs. 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTI** gli artt. 1 e 2 d. lgs 101/2021 ed artt. 29 e 4 comma 10 del Regolamento Europeo 679/2016 "GDPR";
- VISTO** il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** l'articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- VISTO** il DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione verde Covid-19 e, nello specifico, l'art 13;
- VISTA** la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;
- VISTA** la nota tecnica del Ministero dell'Istruzione, prot. 1237 del 13/08/2021;
- VISTO** il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del Sistema nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 2021-2022", elaborato dal Ministero dell'Istruzione;
- VISTO** il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19;
- PRESO ATTO** che il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 statuisce l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19" e prevede poi che "*i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...*" (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio;
- ATTESO** che il controllo di cui al Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 viene posto in capo al Dirigente che, con autonomo potere di delega, individua il personale preposto ai controlli;
- VISTA** la circolare n. 340 di cui alla nota prot. n. 7834 del 09/08/2021 pubblicata sul sito istituzionale www.icsaponara.edu.it sulla homepage e nella sezione "CIRCOLARI" avente come oggetto "comunicazione obbligo certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per tutto il personale scolastico"
- VISTA** la circolare n. 348 di cui alla nota prot. n. 8144 del 30/08/2021 indirizzata a tutto il personale a.s. 2021-2022, pubblicata sul sito istituzionale www.icsaponara.edu.it sulla homepage e nella sezione "CIRCOLARI", con cui sono stati trasmessi

Informativa ex art 13. Reg. Eu. 679/2016 Personale Docente e ATA e addendum informativa sul trattamento dei dati personali per contenimento emergenza sanitaria

VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale Covid-19;

VISTA la circolare interna n. 16 prot. 8652 del 13/09/2021 avente come oggetto “Ulteriori disposizioni per la verifica della certificazione verde covid (c.d. greenpass) ai sensi del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;

CONSIDERATO che il recente D.L. 122 del 10/09/2021 ha esteso l’obbligo di possedere e di esibire il greenpass ai verificatori delegati per chiunque acceda nei locali scolastici;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico, per i docenti e il personale ATA registrati sulla piattaforma SIDI e collegati al nostro Istituto, si avvale quotidianamente di tale piattaforma per la verifica della validità del greenpass;

CONSIDERATO altresì l’utilizzo di tale piattaforma è subordinato al funzionamento della rete internet, all’erogazione dell’energia elettrica e alla presenza costante del dirigente scolastico davanti ad una postazione internet collegata al SIDI;

EVIDENZIATO che la verifica su tale piattaforma non può essere delegata e che i controlli **NON SI SVOLGONO A CAMPIONE**, che per i supplenti temporanei e per i visitatori il dirigente scolastico dovrà comunque avvalersi di delegati alla verifica;

RITENUTO di dovere informare tutto il personale sulle procedure che in questa istituzione scolastica verranno adottate per la verifica di cui in oggetto;

Ai sensi dell’art. 29 REG. UE 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/03 in ottemperanza alle linee guida tracciate dal parere tecnico “Decreto-legge n. 111/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” di cui registro ufficiale MIUR n.1237 del 13/08/2021;

Tanto premesso, e vista la normativa e le circolari citate, in qualità di legale rappresentante dell’istituto

DISPONE

1. Il dirigente scolastico effettua quotidianamente, per tutti i docenti in servizio, la verifica della validità del greenpass per i docenti e il personale ATA registrati sulla piattaforma SIDI e collegati al nostro Istituto. La verifica tramite piattaforma SIDI non può essere delegata.
2. La verifica della certificazione verde dovrà essere effettuata esclusivamente da personale docente o ATA formalmente delegato e adeguatamente istruito sulle modalità di verifica e sui comportamenti da adottare, soprattutto in riferimento al rispetto della privacy.

3. Sulla bacheca di ogni plesso è reso pubblico l'elenco dei verificatori che sono autorizzati ad operare, esclusivamente con i dispositivi forniti dalla scuola, in tutti i plessi dell'istituto.
4. Il controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code) della certificazione verde Covid-19 di tutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro identità, se necessario, anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni unità di personale scolastico o adulto che accede a scuola dovrà fornire il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e, alla richiesta del verificatore, il proprio documento di identità.
5. I verificatori delegati potranno comunque effettuare la verifica della validità del greenpass a tutto il personale della scuola, in tutti i casi in cui, per motivi tecnici o per assenza, il dirigente scolastico fosse impossibilitato ad accedere al SIDI. In tal caso i verificatori verranno tempestivamente informati per le vie brevi.
6. I delegati alla verifica dovranno effettuare i controlli tramite l'app Verifica C19 in tutti i casi in cui ad accedere al plesso siano adulti, come ad esempio supplenti temporanei, genitori, assistenti alla comunicazione, assistenti igienico-sanitari, autorità pubbliche.
7. Per ogni plesso sarà in uso un unico registro dei controlli della certificazione verde Covid-19, formalmente consegnato ad un soggetto verificatore. Ogni registro è costituito da 40 pagine e verrà sostituito, in caso di esaurimento delle pagine, solo previa riconsegna al dirigente scolastico da parte del docente responsabile di plesso con incarico di verificatore.
8. L'avvenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria. Il registro conterrà, giorno per giorno, l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona controllata, dell'ora della verifica e della firma del delegato al controllo. Il registro non conterrà alcuna informazione riguardo all'esito del controllo.
9. Il registro, per l'annotazione dell'avvenuta verifica del greenpass, dovrà essere custodito diligentemente. All'eventuale cambio turno, l'incaricato dovrà personalmente trasferire la custodia del registro al delegato subentrante.
10. Il controllo avverrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia, **esclusivamente** mediante l'utilizzo dell'app "VerificaC19" già installata su dispositivo fornito e di proprietà dell'Istituto. È fatto assoluto divieto di utilizzo di APP diverse da quella denominata "VerificaC19" predisposta dal Ministero. E' altresì vietato l'uso di dispositivi personali. La verifica non potrà avvenire tramite controllo del certificato dell'esito del tampone.
11. Nell'esercizio delle sue funzioni, il verificatore si relazionerà con cortesia e con un tono di voce sempre basso, avendo anche cura che nessuno possa visionare, oltre a lui, l'esito della verifica, al fine di garantire la privacy ed evitare ogni forma di discriminazione.
12. La app "VerificaC19" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Per ulteriori chiarimenti sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale allegato al presente protocollo e alle indicazioni e raccomandazioni fornite dalla scrivente nelle apposite riunioni informative tenutesi con tutto il personale designato al quale il presente protocollo è stato illustrato.

13. È vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione superflua. È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde Covid-19, di documenti di identità e di salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal riguardo, che uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app "VerificaC19".
14. Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, il verificatore non consentirà l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il soggetto non in regola ad allontanarsi. Se si tratta di un dipendente della scuola, il verificatore avrà cura di redigere il verbale di accertamento denominato **Allegato 1 - Verbale accertamento dipendenti scuola**, di sigillarlo in una busta e di informare immediatamente l'Ufficio scrivente per la formale acquisizione del documento al protocollo riservato. Qualora il soggetto non in regola fosse un soggetto che lavora nella scuola, ma dipendente di altro Ente (ad esempio un assistente alla comunicazione) il verificatore, impedite l'accesso ai locali, compilerà il verbale di accertamento denominato **Allegato 2 - Verbale accertamento dipendente da altro datore di lavoro**, e lo inoltrerà in busta chiusa al dirigente scolastico che di ciò informerà il relativo datore di lavoro per i successivi adempimenti di competenza.
15. Ad ogni soggetto verificatore formalmente delegato vengono forniti, contestualmente alla delega, i modelli di verbale di accertamento della violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del greenpass (**Allegato 1 - Verbale accertamento dipendenti scuola** e **Allegato 2 - Verbale accertamento dipendente di altro datore di lavoro**) e il manuale d'uso dell'app VerificaC19.
16. L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda il personale in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, i soggetti esentati sono autorizzati ad operare esibendo all'ingresso la suddetta certificazione. Tale certificazione dovrà riportare:
 - a. nome, cognome, data di nascita del dipendente;
 - b. la data di fine validità della certificazione;
 - c. la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105";
 - d. i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
 - e. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
 - f. il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad avvenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità e della validità del certificato di esenzione, il verificatore ne potrà concedere l'accesso. Nel caso in cui il verificatore non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazioni di esenzione sopra descritti, dovrà chiedere tempestivo supporto al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore.

17. In tutti gli eventuali casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti non integri o

sospetti di falsità, il verificatore dovrà sempre tenere un comportamento cortese e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore.

18. È fatto assoluto divieto di cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati al controllo della certificazione verde Covid-19.
19. Ogni verificatore esibirà la certificazione verde Covid-19 ad altro verificatore delegato per il relativo controllo.

Incarico trattamento dati

20. La delega al verificatore costituisce designazione al trattamento dei dati, effettuata in linea con le istruzioni sopra riportate, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).
21. Il verificatore è incaricato al trattamento di dati personali connessi alla raccolta della "certificazione verde" di cui al d.lgs 101/2021, pertanto viene autorizzato, ai sensi dell'art. 29 Reg. UE 2016/679, a svolgere tutte le attività di cui alla delega firmata e accettata, secondo le istruzioni di cui al presente protocollo. Il verificatore si impegna a rispettare dette istruzioni e altresì a comunicare al Titolare qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle proprie caratteristiche soggettive, tali da compromettere il corretto espletamento delle istruzioni impartite.
22. La delega al verificatore ha validità limitata all'anno scolastico in corso, salvo eventuale revoca o rinnovo.
23. Il verificatore dovrà accedere ai soli dati personali per i quali è stata autorizzato ed eseguire esclusivamente i trattamenti connessi e necessari allo svolgimento dei propri compiti;
 - Non dovrà utilizzare, diffondere o comunicare per fini diversi da quelli demandati dal titolare o al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione dei propri compiti/mansioni/attività. Tali obblighi permangono anche nel caso di cessazione del presente incarico.
 - Dovrà controllare i dati, in relazione all'attività svolta nell'Istituto in modo da ridurre al minimo i rischi, anche accidentali, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, di distruzione e perdita dei dati stessi, nella fattispecie dovrà utilizzare esclusivamente il tablet fornito dalla scuola nel rispetto del disciplinare per l'utilizzo di internet e posta elettronica.
 - Dovrà segnalare prontamente al Dirigente ogni violazione di sicurezza e in particolar modo tutti quegli eventi che possano comportare la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il presente Protocollo annulla e sostituisce il Protocollo verifica greenpass emanato con nota prot. n. 8154 del 31/08/2010 e viene pubblicato sul sito web e nella sezione STOPCORONAVIRUS ed entra in vigore, in ossequio alla citata normativa, con effetto immediato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arena

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

